

TRIBUNALE DI MANTOVA
- Sezione Previdenza e Lavoro -

ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art 414 cpc

Nell'interesse della Sig.ra **FIORE PASQUALINA** (FRIPQL89P58H834S) nata il 18.09.1989 a San Felice a Cancelli (CE) e residente in Saviano (CE) alla Via N.A Stigliola n. 65, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.ta presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/329751,

pec avv.gianluca.corriere@pec.it

giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Brescia Via Santa Caterina, 6 - C.A.P. 25122 ; PEC: **ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it**

PREMESSO CHE

- 1)** La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto di III fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA indicando, quale titolo di accesso, un diploma di qualifica professionale di *"operatore dei servizi sociali"*, rilasciato dall'Istituto Paritario, *"Schola Albiniani"*, di Santa Maria Capua Vetere nell'a.s. 2012/2013 come risulta dal certificato di qualifica Reg. Cert. n 544 rilasciato dal medesimo istituto;
- 2)** La ricorrente è, altresì, in possesso di Diploma di indirizzo Tecnico Servizi Turistici conseguito nell'anno 2007/08 presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "R. Levi Montalcini – G. Ferraris", nonché di titolo culturale PEKIT conseguito il 14/09/17 presso Fondazione Sviluppo Europa;



- 3) In quanto inserita nella graduatoria di istituto di III^a fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA, in virtù del diploma di qualifica professionale di "operatore dei servizi sociali", rilasciato dall'Istituto Paritario, "Schola Albiniani" di Santa Maria Capua Vetere, l'istante ha prestato servizio, mediante la stipula di un contratto a tempo determinato, presso l'I.C. "Del PO" col profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
- 4) a seguito di un controllo d'ufficio sui titoli dichiarati al momento della presentazione della domanda di inserimento nella suddetta graduatoria, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Canneto sull'Oglio avvalendosi dei poteri di autotutela ex art 21 (quiquies) L. 241/90, ha disposto la **decadenza della ricorrente dalla graduatoria di III fascia** di Istituto relativa al profilo di collaboratore scolastico all'esito di un controllo condotto ai sensi dell'art. 7 commi 4 e 5 D.M. n. 640 del 30.08.2017;
- 5) in uno alla decadenza dalla graduatoria, la ricorrente subiva altresì il **disconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato** nonché la **risoluzione anticipata** del rapporto di lavoro in corso. Il Dirigente Scolastico, inoltre, provvedeva, contestualmente, a convalidare i punteggi relativi al profilo di A.A. e A.T. considerata la validità dei relativi titoli di accesso;
- 6) il decreto di decadenza reca, a motivo del disposto di esclusione, il riferimento alla nota dell'USP di Caserta:
- "...prot. N. 3086 del 09/04/2021 in entrata è la seguente: si comunica che "il nominativo della stessa non compare nell'elenco ufficiale (registro perpetuo) di coloro che hanno conseguito i diplomi di qualifica professionale di "Operatore dei "Servizi Sociali", rilasciati dalla "Schola Albiniani" di Santa Maria Capua Vetere (CE) negli anni scolastici 2011/12 e 2012/13. Alla luce di quanto sopra, **la certificazione dichiarata/ prodotta dall'interessato non può essere considerata valida.**"*
- 7) l'Amministratore Unico della "Schola Albiniani s.r.l.", Sig. Ianniello Franco, nato a Santa Maria CV il 16.01.50 ed ivi residente alla via Raffaele Gagliardi 4, nella qualità, ha rilasciato alla ricorrente una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale attesta che l'istante ha conseguito il diploma di qualifica professionale di "operatore dei servizi sociali" rilasciato dalla Schola Albiniani e che il relativo nominativo è presente nell'elenco degli iscritti depositati presso la Scuola Statale di riferimento I.S.S.S. "Righi - Nervi" in Santa Maria C.V. in ottemperanza alla normativa nazionale regionale sulla



conservazione degli atti d'archivio degli Istituti scolastici paritari che cessano definitivamente il funzionamento;

- 8)** la scuola statale “Righi – Nervi”, in riscontro alla istanza ostensiva del 03/03/2022, comunicava mio tramite alla istante una nota dal seguente tenore *“Facendo seguito all’Istanza di accesso agli atti del 03/03/2022 ai sensi dell’ex art. 22, L. n. 241/1990, acquisita agli atti con prot. 2644 del 04/03/2022, si comunica che nei Registri degli esami di qualifica dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2010/2011 dell’Istituto Paritario “Schola Albiniani” non sono presenti i nominativi dei sigg. elencati nella suddetta richiesta. Si precisa che i registri degli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013 sono stati depositati presso l’Ufficio IX – Ambito territoriale di Caserta”*
- 9)** in pari data, l’istante, alla luce della risposta dell’I.S.S.S. “Righi – Nervi” il ricorrente chiedeva all’USR Campania – Ambito di Caserta di *“estrarre copia e/o prendere visione di un elenco ancorché, sprovvisto di qualsivoglia crisma di ufficialità, detenuto da codesto ente e recante i propri rispettivi nominativi in uno ad altri. Si chiede inoltre di precisare le circostanze di fatto in cui è avvenuta la consegna di tale elenco e del registro perpetuo di detta scuola paritaria.”* specificando anche che *“la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art.22, legge 241/90) che radica l'interesse per i citati documenti deriva dal fatto che gli istanti sono destinatari di provvedimenti di rettifica del punteggio, di risoluzione del contratto quando non addirittura di decadenza dalle graduatorie di 3^ fascia da parte delle istituzioni scolastiche presso cui prestavano servizio a motivo della asserita falsità dell’attestato di qualifica professionale e delle dichiarazioni contenute nella domanda di inserimento”*
- 10)** atteso l’inutile decorso dei trenta giorni dalla richiesta di accesso, senza che fosse stato consentito al ricorrente di prendere visione e copia dei documenti suddetti, si perfezionava il silenzio – rifiuto ex art. 25, quarto comma, L. n. 241/90;
- 11)** non è configurabile la fattispecie cui il DM 640/17 all’art. 8 co. 4 che ricollega la sanzione massima della estromissione dalle graduatorie ossia il mendacio e la falsità documentale poste a fondamento del provvedimento impugnato (*“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la*



decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445") ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo

- 12)** l'illegittimo depennamento compromette irrimediabilmente le possibilità della ricorrente di accedere a nuove supplenze in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Tutto ciò premesso, avverso i decreti di depennamento e di risoluzione, la ricorrente, *ut supra* generalizzata, rappresentata e difesa, intende proporre ricorso ai sensi dell'art 414 cpc per i seguenti.

M O T I V I

In via pregiudiziale

Si ritiene **non necessaria l'integrazione del contraddittorio** nei confronti degli altri aspiranti presenti nella stessa graduatoria da cui il ricorrente è stata esclusa non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.

Posto, infatti, che l'accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuato sulla base della domanda dell'attore, è dirimente la circostanza che il ricorrente si limita a chiedere il reinserimento nelle graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio, e non ne contesta l'ordine di graduazione. quindi non si prospetta una situazione di conflitto tra più pretendenti ad una determinata utilità, in quanto si controverte sul diritto all'inserimento in base ai titoli posseduti e non l'assegnazione di un posto o di una sede. Viene in rilievo l'accertamento del suo diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il profilo ATA nell'ambito di un rapporto esclusivo con l'amministrazione rispetto al quale gli altri aspiranti sono terzi estranei e non contitolari. Non è oggetto della domanda avanzata l'accertamento del diritto alla assunzione né la domanda è stata spiegata nei confronti di altri soggetti già inseriti in graduatoria. Non sussiste pertanto, sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte, sent n. 17324 del 25/08/2005 14914/2008 e n. 28036 del 16/12/2013, alcun litisconsorzio



necessario nei confronti degli altri inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò premesso, qualora l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – USP territorialmente competente.

oOo

Nel Merito

I) ILLEGITTIMITÀ DEL DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI 3^a FASCIA PER I PROFILI DI COLLABORATORE SCOLASTICO (CS)

a) violazione art 1 co 2 L 62/00 e art. 2.3 del DM 83/2008

L'art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che *“riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”*. Non è contestato che il ricorrente sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto paritario. Pertanto al titolo di studio del ricorrente deve ascriversi il medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati da una scuola pubblica.

L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima accertato in concreto le condizioni di esercizio del potere di autotutela e senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili ma limitandosi a dar seguito ad una circolare dell'Ufficio gerarchicamente superiore in assenza di adeguata e specifica istruttoria. Il depennamento non appare adottato all'esito di un procedimento valutativo coerente e compiutamente argomentato ma è piuttosto l'effetto di un automatismo di giudizio che, in assenza di qualsiasi valutazione sul fatto concreto si cristallizza in un provvedimento che, sotto tale riguardo, è inevitabilmente inficiato da una



erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Un simile automatismo appare in conclusione contrario alla stessa *ratio* sottesa all'istruttoria procedimentale e alla partecipazione dell'interessato al procedimento in specie se tale partecipazione dev'essere assicurata in funzione difensiva e di garanzia del contraddittorio e non un incombente meramente rituale ed estrinseco.

b) violazione o falsa applicazione del DM 640 del 30 agosto 2017 art 8.4;

Non ricorre alcuna delle tassative (e non estensivamente interpretabili) ipotesi di esclusione dalle graduatorie di cui all'art 8.2 lett d) DM 640/17:

*“8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni **mendaci** o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni **false**”*

L'art 8.4 sulla stessa linea prevede altresì che

*“Le autodichiarazioni **mendaci** o la produzione di certificazioni **false** o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445”*.

Dall'ordito normativo all'ingrosso richiamato si evince che la decadenza è disposta in esito all'accertamento ad opera del dirigente della scuola che conferisce la prima supplenza della **mendacità** delle autodichiarazioni o della **falsità** delle certificazioni o comunque della documentazione prodotte.

Orbene nel caso di specie nessuna falsità documentale può porsi a fondamento del gravato provvedimento di decadenza. Non può infatti presumersi apoditticamente la falsità documentale (tanto più di un atto pubblico) o la mendacità di una dichiarazione senza che l'asserito falso o il ritenuto mendacio siano stati regolarmente accertati in sede giudiziaria, secondo le modalità consentanee alla natura dell'atto in oggetto e nel caso di specie di atto pubblico della documentazione prodotta (certificato di qualifica)

Non si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola paritaria all'odierno ricorrente in assenza di un giudizio che ne abbia disconosciuta la validità. Il certificato di qualifica rilasciato dalla



Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico, attestante il conseguimento del diploma è atto pubblico avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di depennamento e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato in oggetto.

L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente – amministratore.

Tale circostanza esclude in radice la configurabilità delle fattispecie cui il DM 640/17 all'art. 8 co. 4 ricollega la sanzione massima della estromissione ossia il mendacio e la falsità documentale poste a fondamento del provvedimento impugnato (*“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”*) ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo.

Non sembra, infatti, potersi revocare in dubbio la circostanza che la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, quale manifestazione di un deliberato travisamento della verità, deve essere dolosamente mendace, non certamente solo erronea o resa in buona fede sulla base di una interpretazione non dolosamente errata della normativa. L'accertamento della falsità di un documento (in questo caso ideologica, ossia attinente al contenuto presuppone infatti una preventiva delibazione dell'autorità giudiziaria, la quale sola, infatti, può statuire sul punto. Non sempre e non necessariamente la dichiarazione *non veritiera* integra gli estremi di una dichiarazione *falsa*: il reato di falso presuppone, oltre alla materialità della condotta, anche un *quid pluris* rappresentato dal dolo, elemento soggettivo proprio con particolare riferimento ai delitti contro la fede pubblica, a meno che non si voglia aderire ad una concezione quasi oggettiva (*il dolo è in re ipsa*). Nel



caso di specie non emerge alcuna prova della consapevolezza del comportamento antisociale del fatto (sostanzialmente l'autore della dichiarazione mendace deve avere rappresentarsi e volere due elementi: l'immutazione del vero e il pregiudizio altrui). Va ricordato che il consolidato insegnamento della Corte di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593) esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

Per quanto sopra ne discende che il certificato di qualifica e l'intera documentazione a corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione sic et simpliciter, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze "contrarie" non dotate del medesimo valore (ex **multis Tar Campania sent 7386/18**).

Né il decreto di depennamento né quello di risoluzione rendono conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando in modo assorbente, alla stregua di un meccanico automatismo procedurale, la mera ricorrenza di un presupposto indicato in una circolare (come tale atto non avente dignità di fonte del diritto) che però, in assenza di un accertamento giudiziale contrario, avrebbe potuto avere anche altre spiegazioni e conseguenze non o meno pregiudizievoli.

In sede di presentazione della domanda d'inserimento, la ricorrente non si è resa responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l'Istituto Paritario. Il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati. La



situazione in cui è venuto incolpevolmente a trovare, il ricorrente, non rientra tra le tassative ipotesi d'esclusione dei candidati dalle graduatorie che, per l'effetto particolarmente grave del depennamento, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva; Conclusivamente deve ritenersi che la buona fede e l'affidamento legittimamente e ragionevolmente suscitato dallo status di scuola paritaria – e come tale soggetta ai poteri di controllo e di verifica dell'USR territorialmente competente – vantato dall'istituto che ha rilasciato il titolo vietino, anche nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità del titolo stesso, che possa fondatamente ravvisarsi in capo al ricorrente, con il rigore accertativo ed interpretativo imposto dalla natura sanzionatoria e massimamente afflittiva del provvedimento di depennamento e dal carattere tassativo delle cause di decadenza, l'elemento soggettivo del dolo (o della colpa) richiesto dalla fattispecie di cui all'art 8.4 DM 640/17.

La condotta ministeriale ha determinato, nei confronti del ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti, dato il depennamento dalla graduatoria di istituto per tutti i profili.

c) Violazione tabella B allegata al CCNL del 29 novembre 2007; art 6 comma 1, lett. b) e 21 novies co 2bis della legge n. 241/1990, art. 71, co. 3, del DPR 445/2000, dei principi di correttezza e buona fede, del soccorso istruttorio e del *favor participationis*, dell'art 97 della Costituzione.

L'istituto scolastico ha applicato la misura del depennamento dalle Graduatorie ai sensi del DM 640/17 art 8 che dispone l'esclusione dell'aspirante che risulti privo dei requisiti di cui agli artt 2 e 3 e/o abbia effettuato autodichiarazioni mendaci o abbia prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

Ebbene, la fattispecie del mendacio e/o del falso non ricorre per difetto dell'elemento soggettivo del dolo come già illustrato al punto b) del presente capo.

Si aggiunga, quale ulteriore profilo di censura, che la falsità dell'attestazione presentata non è stata affatto accertata con sentenza né tantomeno con sentenza passata in giudicato come richiesto dal comma 2 bis dell'art. 21 nonies 1 241/90, introdotto dalla novella del 2015 n 15. La disposizione autorizza, infatti, il superamento del termine di diciotto mesi, di cui al comma 1 per l'esercizio del potere di autotutela in presenza di false rappresentazioni



dei fatti o, alternativamente, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci "*per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato*". (Cons. St., Se V, 27 giugno 2018, n. 3940). Ne segue che l'esercizio del contestato potere di autotutela è in ogni caso illegittimo per difetto di un presupposto vincolante normativamente previsto ossia l'accertamento definitivo del reato di falso.

Quanto al difetto contestato nel decreto di decadenza del requisito del titolo, ossia la asserita mancanza di un diploma di qualifica valido, giova evidenziare che la ricorrente ha dichiarato nella domanda di possedere anche un Diploma di indirizzo Tecnico Servizi Turistici conseguito nell'anno 2007/08 presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "R. Levi Montalcini – G. Ferraris" quale titolo senz'altro valido ai fini dell'accesso ai sensi della Tab B all.ta al CCN scuola 2007 che richiede giustappunto quale titolo di accesso alla qualifica un diploma di qualifica triennale successivo alla scuola media.

Trattandosi di procedura selettiva, l'amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione dei principi di proporzionalità e del soccorso istruttorio sovente evocati dalla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su casi analoghi o di più eclatante gravità come l'omessa dichiarazione del titolo il cui avvenuto conseguimento è comunque noto alla amministrazione procedente "*Il candidato in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e la relativa possibilità di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che sia, non danneggia le regole procedurali della parità delle armi con gli altri concorrenti.*" **T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 18/02/2020, n.137**

Il dirigente, prima di applicare la misura estrema, tassativa e residuale dell'esclusione, avrebbe dovuto, sulla base dei suddetti principi nonché degli artt 6 comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990; 71, co. 3, del DPR 445/2000; dei principi di correttezza e buona fede, del favor participationis e dell'art 97 della Costituzione, verificare la possibilità di considerare, quale titolo alternativo al diploma di qualifica rilasciato dalla Schola Albiniani ritenuto non valido, il suddetto diploma di indirizzo Tecnico Servizi Turistici conseguito nell'anno 2007/08 presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "R. Levi Montalcini – G. Ferraris" dichiarato dalla ricorrente nella stessa domanda di inserimento. Nel caso di specie non si trattava neppure di



procedere ad una pur consentita regolarizzazione della domanda come accade nei casi di erronea indicazione di un requisito né tanto meno di integrare la domanda stessa degli elementi sostanziali omessi in sede di compilazione. Piuttosto si trattava di considerare ai fini dell'inclusione nella graduatoria del profilo professionale di Collaboratore Scolastico, l'ulteriore titolo dichiarato dalla ricorrente.

La domanda è infatti unica per tutti i profili del Personale ATA ed unico è il soggetto tenuto a processare le diverse domande di inclusione (il dirigente scolastico della scuola pilota)

L'**art. 46** (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) **d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) prevede: "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: [...]

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica [...]"

A sua volta, il successivo **art. 47** (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) dispone: "*L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 [...]*

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Entrambe le disposizioni esigono solamente la sola sottoscrizione dell'atto, ai fini della sua validità non richiedono particolari accorgimenti formali perché un titolo, dichiarato nella domanda debitamente sottoscritta, debba essere ripetutamente specificato per ognuno dei profili professionali per essere valutato come titolo di accesso.

Del resto il Decreto di aggiornamento precisava all'art 2 solo che “- Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il



profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando gli appositi modelli che saranno pubblicati unitamente al presente decreto, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6.”

Nel caso di specie non è contestato che la domanda contenesse l'effettiva e puntuale indicazione del titolo rappresentato dal Diploma di indirizzo Tecnico Servizi Turistici conseguito nell'anno 2007/08 presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “R. Levi Montalcini – G. Ferraris” che poi concretamente non è stato considerato utile dal dirigente; che lo stesso fosse stato sottoscritto; che vi fosse stata allegata una copia fotostatica di valido documento di identità.

La dichiarazione resa - al di là del nomen e della forma utilizzata - era insomma completa dei requisiti di validità (ed efficacia) richiesti dalla normativa e l'amministrazione era tenuta a considerarli e a valutarli. Non poteva dunque l'amministrazione ai fini dell'accertamento della ricorrenza di una delle tassative cause di decadenza dalla graduatoria pretermettere il rilievo del titolo in questione comunque allegato dall'interessata. Ritenere sussistente in capo all'aspirante un obbligo di pedissequa reiterazione nella domanda del medesimo titolo è contrario del resto ai principi in base ai quali l'informatizzazione della P.A. deve semplificare ed agevolare, anziché aggravare, l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, anzi nella specie "il diritto fondante il nostro ordinamento, quale è quello al lavoro";

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, DPR 445/00 le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l'art 71 cit stabilisce “1. *Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.* 2. *I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero*



richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

(R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”

Il dirigente scolastico, nella qualità di “funzionario competente a ricevere la documentazione”, avrebbe, inoltre, non solo dovuto dare notizia all'interessato della dichiarazione di un titolo ritenuto non valido, peraltro solo tardivamente rilevato e addirittura dopo la convalida, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto considerare la dichiarazione di un titolo alternativo o consentire la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.

ooOoo

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di discussione della causa fra le parti, così provvedere

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – USP territorialmente competente



2. Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie del personale Ata per il **profilo di Collaboratore Scolastico** nonché di risoluzione del contratto con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per il profilo di collaboratore scolastico con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che la ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita degli incarichi per l'a.s. successivo ;
3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

Si allegano: *Decreti di convalida e rettifica e risoluzione, diploma di qualifica professionale, Domanda inserimento III fascia*

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato il ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta titolare di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 – 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione per l'anno 2021 che si allega

Avv. Gianluca Corriere

Avv. Giuseppe Tescione



PROCURA

RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83, III° COMMA, Ultima parte cpc

Il Sottoscritto IORE PASQUALINA nato il 18/09/89 a SAN FELICE A CANCELLO () res.te in SAVIANO alla Via N.A. STIGLIOLA n. 65 (C.F.: FRIPQL89P58H834S) delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase, stato e grado del giudizio, e fasi conseguenti e successive, ivi compreso eventuale giudizio di appello, di esecuzione ed il giudizio di opposizione, del procedimento innanzi al Tribunale di MANTOVA nei confronti di MIUR, gli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere del Foro di S. Maria C.V. ai quali si conferisce ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, chiamare in giudizio i terzi, per svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione od eccezione, farsi sostituire, nominare altri avvocati, procuratori e domiciliatari, nonché quella di transigere, conciliare e abbandonare il giudizio, disponendo ogni diritto in contesa, di accettare e ricevere pagamenti, quietanze, rinunciare e accettare rinunce agli atti del giudizio con promessa di rato e valido.

Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati difensori in Caserta, Via Roma 8. PEC: giuseppe.tescione@avvocatismcv.it; avv.gianluca.corriere@pec.it.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'espletamento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Avendo ricevuto informazione di quanto previsto dal Dlgs 30 Gennaio 2003 n. 196, ai sensi dell'art 13 del D Lgs medesimo, si acconsente al trattamento dei dati forniti nel modo e nelle forme che, ad insindacabile giudizio del nominati difensori, saranno ritenuti più opportuni ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale conferito.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5 D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M: Giustizia n. 48/2013.

f.to

Ioire Pasqualina

E' autentica



N.R.G. 342/2022

TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice,
letto il ricorso che precede,
visto l'art. 415, commi 2 e 3, c.p.c.,

FISSA

la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del **2.2.2023 ore 10.30**;

rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

considerato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo, attesa la natura celere del rito prescelto dalla parte ricorrente;

visto l'art. 151 c.p.c.;

su istanza di parte,

DISPONE

che la notificazione del ricorso e del presente decreto sia eseguita da parte ricorrente nei termini di legge mediante inserimento nel sito internet istituzionale del M.I.U.R. e nel sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova contenente i seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c) sunto dei motivi di ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati individuati come: *"personale inserito nelle graduatorie - terza fascia personale ATA"* che, in virtù dell'accoglimento del ricorso, potrebbero subire un pregiudizio.

Si avverte che i convenuti hanno l'onere di costituirsi in Cancelleria, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Mantova, 22.6.2022

Il giudice
dott. Nicolò Pavoni

